COMUNE DI TEORA

(Provincia di Avellino)

|  |
| --- |
| PIANO TRIENNALE  per la PREVENZIONE della CORRUZIONE  E  per la TRASPARENZA  Triennio  2022/2023/2024 |
|  |
| APPROVATO  con deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. del 2022 |

**Parte I - CONTENUTI GENERALI**

1. **IL QUADRO NORMATIVO**

La *Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione*, è stata adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 n. 116.

La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato deve:

* elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e

coordinate;

* adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
* vagliarne periodicamente l’adeguatezza;
* collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato deve individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

In attuazione dell'articolo 6 della *Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione* e degli articoli 20 e 21 della *Convenzione Penale sulla corruzione* di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la **legge n. 190** recante le ***“*D*isposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”***. La legge in questione è stata pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 2012 n. 265, è entrata in vigore il 28 novembre 2012 ed è stata da ultimo modificata dal d. lgs. n. 97 del 25 maggio 2016.

La legge n. 190/2012 prevede una serie di incombenze per ogni pubblica amministrazione, oltre alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Fanno da importante corollario alla legge n. 190/2012 anche i seguenti e successivi atti normativi:

* D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
* D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
* D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.
* Legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha sostituito l’art. 54 – bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di whistleblowing.

È da segnalare poi il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dalla ex CIVIT, in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) con delibera n. 72/2013, aggiornato con determina ANAC n.12/2015 recante “Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione”.

Con delibera n. 831 del 3/8/2016, l’ANAC ha approvato un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornato con successiva delibera n. 1208 del 22/11/2017.

L'Autorità nazionale anticorruzione, infine, con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha provveduto all'approvazione definitiva del **Piano Nazionale Anticorruzione 2019**.

Con tale delibera, in analogia a quanto già stabilito per l’anno 2019 con delibera n. 1074 del 21/11/2018, l’ANAC ha disposto al paragrafo 5 “*Adozione annuale del PTPCT*” che “*solo i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPCT con modalità semplificate (cfr. parte speciale Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV “Piccoli Comuni”, § 4. “Le nuove proposte di semplificazione”). In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT*”.

Questo **Comune**, pur potendo ricorrere alla detta semplificazione, avendone ogni requisito necessario, ha deciso di adottare comunque un nuovo PTPCT al fine di dare atto degli aggiornamenti intervenuti nel corso dell’anno 2021. Pertanto, il PTPCT che si elabora per il triennio 2022/2024 mantiene l’impianto dell’analogo Piano 2020/2022, pur recando le integrazioni e modifiche anticipate, sia nella parte descrittiva che negli allegati di cui si compone.

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, continua ad essere coordinato ed integrato con il contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'Amministrazione. La stessa recente previsione normativa che impone alle pubbliche amministrazioni la redazione del PIAO, può essere letta anche come rispondente al descritto obiettivo di integrazione. E’, infatti, noto che l’art. 6 del decreto legge 9.6.2021 n. 80, come convertito dalla legge 113/2021, ha previsto che le pubbliche amministrazioni debbano approvare il “*Piano integrato di attività e organizzazione*”, appunto PIAO. Esso ha contenuti trasversali che interessano l’intera struttura organizzativa dell’Ente ed è chiamato ad “*assorbire*” altri strumenti di programmazione, quali, ad esempio, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) e il Piano triennale della *performance* individuale e organizzativa previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009. Allo stato, è in corso di definizione la puntuale determinazione sugli adempimenti da porre in essere per la redazione del detto nuovo strumento programmatorio, soprattutto per i piccoli comuni, pur essendo intervenuta l’approvazione della bozza delle “Linee Guida per la compilazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)”.

## **IL CONCETTO DI CORRUZIONE E I PRINCIPALI ATTORI DEL SISTEMA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE.**

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge n. 190/2012, nel PNA e nel presente documento ha un'accezione ampia.

Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, a fini privati, delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo,* sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica di una pluralità di soggetti. Più specificamente **i soggetti esterni** coinvolti risultano essere:

* + l’**ANAC**, **Autorità nazionale anticorruzione**, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
  + **la Corte di conti**, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
  + **il Comitato interministeriale**, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
  + **la Conferenza unificata Stato, Regioni, Autonomie locali** che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
  + **il Dipartimento della Funzione Pubblica,** che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012) e che predispone il Piano Nazionale Anticorruzione anche al fine di assicurare l’attuazione coordinata delle misure suddette;
  + **i Prefetti** che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, legge 190/2012);
  + **la Scuola Superiore della pubblica Amministrazione (SNA)**, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);
  + **le pubbliche amministrazioni,** che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA

- Piano nazionale anticorruzione, anche attraverso l'azione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

* + **gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico**, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA.

**I soggetti interni** in vario modo coinvolti nelle iniziative e attività di prevenzione della corruzione risultano invece essere:

* **l’autorità di indirizzo politico** che, oltre ad approvare il P.T.P.C.T.- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Giunta Comunale) e ad aver nominato il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Sindaco con Decreto) dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
* **il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, di norma il segretario comunale pro-tempore del Comune, che è chiamato a proporre, all’organo di indirizzo politico, l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
* **tutti i responsabili di posizione organizzativa** per l’Area di rispettiva competenza, i quali svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria; partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; assicurano l’osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; osservano le misure contenute nel presente Piano;
* **l’Organismo indipendente di valutazione (OIV)** che partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall’amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso;

– **l’Ufficio Procedimenti Disciplinari** (U.P.D.) che svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza; provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria; propone l’aggiornamento del codice di comportamento;

**– tutti i dipendenti dell’amministrazione** i quali partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel presente Piano; segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile di posizione organizzativa o all’U.P.D.; segnalano casi di personale conflitto di interessi;

– **collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione** chiamati ad osservare le misure contenute nel presente Piano e a segnalare le situazioni di illecito.

## **RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. ELABORAZIONE DEL P.T.P.C.T. E SUOI AGGIORNAMENTI.**

La legge 190/2012, già nella sua formulazione originaria, imponeva a tutte le amministrazioni pubbliche di nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione al quale affidare compiti puntuali, tra i quali quello di proporre il piano triennale di prevenzione della corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012).

Per questo Ente è stato nominato con decreto del Sindaco n. 2 del 09/05/2022 il Segretario comunale, dott. Francesco Gangemi, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ha provveduto a rielaborare, l’ultimo P.T.P.C.T. per il triennio 2020/2022, adottato con deliberazione di G.C. n. 7 del 27.01.2020.

Nella elaborazione del citato P.T.P.C.T. e dei precedenti piani si è tenuto conto del Piano Nazionale anticorruzione approvato, in via definitiva, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 11/9/2013 con deliberazione n.72, e del suo aggiornamento effettuato con determinazione dell’ANAC n. 12 del 28/10/2015.

Con deliberazione n. 831 del 3/8/2016, l’ANAC ha, quindi, approvato un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione il quale, tra l’altro, riunisce, in un unico soggetto, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza. Detto Piano, peraltro, mantiene l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel **PNA 2013**, integrato dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche.

Per il resto, il **PNA 2016** approfondisce:

1. l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione;
2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. *whistleblower*) su cui l’Autorità ha adottato apposite Linee guida alle quali il PNA rinvia;
4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;
5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC successivi all’adozione del PNA 2013, per i quali l’Autorità, pur confermando l’impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l’ANAC stabilisce che “*partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l’Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi*”.

Confermato l’impianto del 2013 in ordine alla gestione del rischio, l’ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È, inoltre, necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.

Per gli Aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018, l’Autorità ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT.

Dal 2013 al 2018 sono stati, quindi, adottati due PNA e tre aggiornamenti. L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato, infine, il **PNA 2019** in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064). Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Come innanzi anticipato, il presente documento costituisce, pertanto, un ulteriore aggiornamento ai Piani triennali di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottati negli anni decorsi, i quali rimangono pubblicati nella sezione “*Amministrazione trasparente*” e sono, pertanto, consultabili per eventuali approfondimenti.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022/2024 prende a presupposto il precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2021 e ne costituisce il naturale proseguimento e implementazione. Lo stesso tiene conto della relazione finale e conclusiva sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione pubblicata nel sito istituzionale del Comune – nell’apposita sezione “*Amministrazione trasparente*” nonché delle indicazioni di ANAC degli ultimi anni

## **4. ACCESSO CIVICO**

L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 5 del D.Lvo 33/2013, secondo il quale all’obbligo di pubblicare nella sezione del sito comunale “*Amministrazione trasparente*” di documenti, informazioni e dati, corrisponde “*il diritto di chiunque*” di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla. L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al titolare del potere sostitutivo (articolo 2, comma 9- bis, legge 241/1990).

L’accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di “*accedere*” ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l’obbligo di pubblicare per previsione del D.Lvo 33/2013.

Il D.Lvo 97/2016 ha confermato l’istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede che “*L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*”.

Il comma 2 dello stesso articolo 5, però, potenzia enormemente l’istituto stabilendo che “*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “Amministrazione trasparente”.

L’accesso civico “potenziato” o generalizzato, come lo definisce l’ANAC nelle specifiche Linee guida, investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5- bis.

L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Per effetto del D.Lvo 25/05/2016 n. 97 può dirsi che oggi esistono tre forme di accesso:

1. l’accesso “*generalizzato*” caratterizzato, come detto, dallo “*scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*”. Esso è possibile per chiunque ed è relativo “*ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*”. Detto tipo di accesso incontra quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2 del D.Lvo 33/2013 come modificato dal D.Lvo 25/05/2016 n. 97, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall’art. 5-bis, c. 3 del decreto stesso;
2. l’accesso civico “*semplice*” che, essendo relativo ai soli atti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in attuazione del D.L.vo 14/03/2013 n. 33 e successive modifiche, si esercita richiedendo la pubblicazione stessa, da parte di chiunque, per quei dati ove essa è stata omessa. Anche in tal caso, l’interessato non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata;
3. l’accesso documentale che ha lo scopo di permettere, ai soggetti interessati, di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari: in questo caso il richiedente, conformemente a quanto prescritto dalla L.7/08/1990 m. 241, deve, infatti, dimostrare di essere titolare di un “*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*”; in funzione di tale interesse, la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.

Questo Comune con il PTPCT 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 31.1.2018, ha provveduto all’elaborazione di apposite **Linee guida in materia di accesso civico semplice e generalizzato**, con la relativa modulistica utilizzabile per esercitare le più recenti forme di accesso (accesso civico semplice e accesso generalizzato), pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente in *Amministrazione Trasparente,* a cui si fa integralmente rinvio.

Nella piena condivisione degli obiettivi perseguiti dalla normativa, questo Ente continuerà ad assicurare la pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore, reputando che la stessa, stante l’ampiezza degli atti che investe, sia più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa di questo Ente, tanto più ove si consideri che, con i nuovi indirizzi normativi, essa

si completa con l’accesso generalizzato. Non è prevista, pertanto, la pubblicazione obbligatoria di ulteriori informazioni. Ciò non di meno, i Responsabili di Area/servizio, condividendoli con il responsabile della trasparenza, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell’azione amministrativa.

## **5. TRASPARENZA NELLE GARE D’APPALTO**

Il D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 di “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O., modificato e integrato con il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca cantieri” convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, noto come nuovo codice dei contratti, ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d’appalto.

L’articolo 22, rubricato “*Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*”, del citato decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

L’articolo 29 del medesimo decreto, recante “*Principi in materia di trasparenza*”, dispone a sua volta che “*Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”.

E’, invece, rimasto invariato il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per il quale, per ogni gara d’appalto, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono, in formato digitale, tali informazioni all’ANAC.

A tale adempimento è collegata la nomina del Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA), alla quale nomina ha provveduto questo Ente con decreto sindacale n. 2 del 13.1.2020 nella persona del geom. Spiotta Gerardo

Parte II – IL PIANO ANTICORRUZIONE

### ANALISI DEL CONTESTO

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Attraverso questo tipo di analisi, si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace. In tal senso la determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e l’Allegato 1 al PNA 2019.

### CONTESTO ESTERNO

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, si rinvia ai dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati ed in particolare alla relazione trasmessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, disponibile alla pagina web: [**http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco\_categoria .**](http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&amp%3Bcategoria=038&amp%3BtipologiaDoc=elenco_categoria)

Nello specifico, per quanto concerne l’Ente, anche attraverso le informazioni acquisite presso il Servizio della Polizia Locale, si segnala come il territorio comunale, con riguardo ad episodi di criminalità, sia stato soprattutto interessato da rari episodi di furto in abitazione e di danneggiamento beni pubblici e privati.

### CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno focalizza e mette in evidenza i dati e le informazioni relative alla organizzazione alla gestione operativa dell'ente in grado di influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In rapporto al sistema delle responsabilità e al livello di complessità dell’ente, l'analisi del contesto interno considera le informazioni e i dati riepilogati evidenziati qui di seguito, desunti anche da altri strumenti di programmazione tra cui, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, il bilancio di previsione e il conto annuale.

***ORGANI DI INDIRIZZO***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NATURA DELL’ORGANO** | **COMPONENTI DELL'ORGANO** | **DURATA DELLA CARICA** |
| **Consiglio comunale** | **Sindaco**  *CHIRICO Pasquale* **Consigliere**  *ZARRA Saverio FRI* **Consigliere**  CASALE Elvira **Consigliere**  DE ROGATIS Salvatore  **Consigliere**  DONATIELLO Vito **Consigliere**  DI DOMENICO Francesco  **Consigliere**  FERRARA Luca**Consigliere**  VITIELLO Fabrizio  **Consigliere**  CASCIANO Antonio  **Consigliere**  STEFANELLI Marilena  **Consigliere**  MEGARO Giuseppe | 5 anni |
| **Giunta comunale** | **Sindaco**  *CHIRICO Pasquale* **Vicesindaco** ZARRA Saverio  **Assessore**  *CASALE Elvira* | 5 anni |

### Struttura organizzativa

Con il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 12 luglio 2007, sono stati individuati n. 4 Settori quali articolazioni di primo livello e precisamente:

* + - **Settore 1° Amministrativo**
    - **Settore 2° Finanziario**
    - **Settore 3° OO.PP**
    - **Settore 4° Urbanistico e Patrimonio**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 20.05.2022 è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica del Comune di Teora. Alla data di approvazione del presente Piano risultano in servizio **n. 10 unità** a tempo indeterminato, di cui n. 7 unità a tempo pieno e n. 3 unità a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali).

### Ruoli e responsabilità

All’interno dell’ente non si registra attualmente la presenza di dipendenti appartenenti alla **categoria D**. A capo dei **Settori Tecnici** è posto un dipendente di Categoria C 6, geom. Spiotta Gerardo. La responsabilità del **Settore Amministrativo** è stata assegnata al dipendente Guarino Gerardo cat. C6 mentre quella del Settore **Finanziario** èstata assegnataalla dipendente dott.ssa Mazzei Anna Maria.cat. C6.

Il ruolo di Segretario Comunale è ricoperto dal dott. Gangemi Francesco, il quale, come detto, ricopre anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, giusto decreto sindacale n. 2 del 09.05.2022.

Il Revisore dei Conti del Comune di Teora, infine, è la dott.ssa Iadanza Fernanda, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 152163 dal 29/07/2008, nominata con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 24.12.2021, a seguito di estrazione effettuata la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino.

### Qualità e quantità del personale

Si riporta, di seguito, un prospetto riepilogativo relativo alla qualifica e profilo professionale del personale attualmente di ruolo in servizio presso l’ente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CATEGORIA** | **PROFILO PROFESSIONALE** | **SETTORE** | **N. DIPENDENTI** |
| **C6** | *Istruttore amministrativo* | amministrativo | 2 |
| **B5** | *Esecutore amministrativo* | amministrativo | 1 |
| **C5** | *Agente polizia locale* | Polizia Locale | 1 |
| **C3** | *Agente polizia locale* | Polizia Locale | 1 |
| **C6** | *Istruttore ragioneria* | Finanziario- Tributi | 1 |
| **C6** | *Istruttore Geometra* | Tecnico | 1 |
| **C1** | *Istruttore Geometra* | Tecnico | 1 (part-time) |
| **B1** | *Operatore specializzato* | Tecnico | 1 (part-time) |
| **B1** | *Operatore specializzato* | Tecnico | 1 (part-time) |

Il totale del personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato è pari a n. 10, di cui n.7 a tempo pieno e n. 3 a tempo parziale (18 ore settimanali). Attualmente, sebbene sospeso con deliberazione giuntale n. 75 del 19.10.2021 è in corso lo svolgimento della procedura concorsuale per l’assunzione a tempo parziale ed indeterminato di n. 1 istruttore servizio tributi - categoria C1.

Il Comune non dispone di dirigenti in dotazione organica né, stante le sue ridotte dimensioni, di un direttore generale.

Il “*Codice di Comportamento comunale del Comune di* ***Teora***”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.17 del 4.3.2019, è consultabile nella sezione “*Amministrazione trasparente*” sottosezione “*Disposizioni generali*” – “*Atti generali*”. Detto Codice sarà fatto oggetto di aggiornamento al fine adeguarlo ai contenuti della deliberazione ANAC n.177/2020.

Il Comune di **Teora** dispone di un proprio sito istituzionale [(http:](http://www.comune.santandreadiconza.av.it/))/[/www.comune.teora.av.it/),](http://www.comune.santandreadiconza.av.it/)) nel quale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 33/2013, è stata creata la sezione “*Amministrazione trasparente*”, direttamente raggiungibile dall’homepage, recante le principali notizie riguardanti l’organizzazione del comune, le attività svolte e tutte le informazioni ritenute di interesse per gli utenti ed i cittadini.

### ATTORI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO, NONCHÉ CANALI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Il Segretario Comunale, con la collaborazione dei responsabili di Settore, ha curato l’aggiornamento del presente Piano per il triennio 2022/2023/2024 rispetto a quelli adottati per i trienni precedenti.

### INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTORI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO NONCHÉ DEI CANALI E DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Trattandosi di Ente di modesta dimensione demografica, non sono coinvolti attori esterni nel processo di aggiornamento del Piano. Prima della stesura del presente documento, comunque, ne è stata data comunicazione ai Responsabili d’Area, invitandoli a trasmettere eventuali suggerimenti e proposte funzionali alla redazione del documento, soprattutto con riguardo all’individuazione dei settori e delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, all’identificazione e valutazione del rischio, alle misure da apprestare per neutralizzare o ridurre il livello del rischio. Analoga richiesta è stata rivolta anche agli utenti, alle Organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle Associazioni di consumatori, mediante avviso pubblico del …………………….

Entro il termine stabilito del ……………. non è pervenuta alcun suggerimento o proposta in tal senso.

### INDICAZIONE DI CANALI, STRUMENTI E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO

Il Piano aggiornato sarà pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione A*mministrazione trasparente* alla sottosezione *altri contenuti – corruzione*.

### 7. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

L’aspetto più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la **mappatura dei processi**, che consiste nella individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi. L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

La mappatura dei processi si articola in *3 fasi*: **identificazione, descrizione, rappresentazione.**

L’identificazione dei processi consiste nello stabilire l’unità di analisi (il processo) e nell’identificazione dell’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. In questa fase l’obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase. L’ANAC ribadisce che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l’attività svolta dall’organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio.

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette “**AREE DI RISCHIO**”, intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle **generali** sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle **specifiche** riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti “*Aree di rischio*” per gli enti locali:

* *acquisizione e gestione del personale;*
* *affari legali e contenzioso;*
* *contratti pubblici;*
* *controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;*
* *gestione dei rifiuti;*
* *gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;*
* *governo del territorio;*
* *incarichi e nomine;*
* *pianificazione urbanistica;*
* *provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;*
* *provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.*

Il presente piano prevede, inoltre, un’ulteriore area definita “*Altri servizi*”, in cui sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA.

Nel rispetto degli indirizzi del PNA, la mappatura dei processi ha visto il coinvolgimento dei singoli Responsabili di Area, sotto il coordinamento del Responsabile per la prevenzione, in considerazione dell’approfondita conoscenza da parte di ciascuno di essi dei procedimenti, dei processi e delle attività di propria competenza. Si richiama al riguardo il verbale n. della Conferenza dei Responsabili dei Servizi.

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della “gradualità”, i processi e relativi rischi sono stati elencati in maniera non eccessivamente dettagliata, con l’impegno di addivenire all’individuazione di tutti i processi dell’ente nel rispetto dei tempi indicati dal PNA. In particolare i processi sono elencati nelle schede allegate, denominate “**Mappatura dei processi a catalogo dei rischi**” (**Allegato A**).

### VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Secondo il PNA, la valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene “*identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)*”.

Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

### IDENTIFICAZIONE

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Secondo l’ANAC, “*questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione*”.

Secondo l’Autorità, “*Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l’oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti*”.

L’ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l’identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal “*processo*”. In tal caso, i processi rappresentativi dell’attività dell’amministrazione “*non sono ulteriormente disaggregati in attività*”. Tale impostazione metodologica è conforme al principio della “*gradualità*”.

Data la dimensione organizzativa contenuta dell’ente, il RPCT ed i Responsabili di Area hanno svolto l’analisi per singoli “processi”. Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della “*gradualità*” (PNA 2019), il RPCT ed i Responsabili di Area si riuniranno nel corso del prossimo esercizio (e dei due successivi) per affinare la metodologia di lavoro, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività), perlomeno per i processi maggiormente esposti a rischi corruttivi.

Il RPCT ed i Responsabili di Area hanno prodotto un catalogo dei rischi principali. Il catalogo è riportato nella **colonna G** delle suddette schede allegate, denominate “***Mappatura dei processi a catalogo dei rischi***” (**Allegato A**).

### ANALISI DEL RISCHIO

L’analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi: comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l’esame dei cosiddetti “*fattori abilitanti*” della corruzione; stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

### Fattori abilitanti

L’analisi è volta a comprendere i “*fattori abilitanti*” la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell’aggiornamento del PNA 2015 erano denominati, più semplicemente, “*cause*” dei fenomeni di malaffare). Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro.

L’Autorità propone i seguenti esempi:

* assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
* mancanza di trasparenza;
* eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
* esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
* scarsa responsabilizzazione interna;
* inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
* inadeguata diffusione della cultura della legalità;
* mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

### Stima del livello di rischio

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l’ANAC, l’analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di “*prudenza*” poiché è assolutamente necessario “*evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione*”.

L’analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti: scegliere l’approccio valutativo; individuare i criteri di valutazione; rilevare i dati e le informazioni; formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Secondo l’ANAC, “*considerata la natura dell’oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza*”.

### Criteri di valutazione

L’ANAC ritiene che “*i criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti*”. Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

In forza del principio di “*gradualità*”, tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

L’Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, anche ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).

Gli indicatori sono:

1. *livello di interesse “esterno”*: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. *grado di discrezionalità del decisore interno*: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. *manifestazione di eventi corruttivi in passato*: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. *trasparenza/opacità del processo decisionale*: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. *livello di collaborazione del responsabile del processo nell’elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano*: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. *grado di attuazione delle misure di trattamento*: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati nel presente piano per valutare il rischio nel presente PTPCT. I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate “***Analisi dei rischi***” (**Allegato B**).

### Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, “*deve essere coordinata dal RPCT*”.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate “*Analisi dei rischi*” (Allegato B).

Tutte le "*valutazioni*" espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nell'ultima colonna a destra ("Motivazione") nelle suddette schede (Allegato B).

### Misurazione del rischio

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

L'analisi del presente PTPCT è stata svolta con **metodologia di tipo qualitativo** ed è stata applicata la seguente **scala ordinale**:

|  |  |
| --- | --- |
| **LIVELLO DI RISCHIO** | **SIGLA CORRISPONDENTE** |
| **Rischio quasi nullo** | **N** |
| **Rischio molto basso** | **B-** |
| **Rischio basso** | **B** |
| **Rischio moderato** | **M** |
| **Rischio alto** | **A** |
| **Rischio molto alto** | **A+** |
| **Rischio altissimo** | **A++** |

### LA PONDERAZIONE

La ponderazione del rischio è l’ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di “*agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione*” (Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 31).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono: le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio; le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

In questa fase, il RPCT ed i Responsabili di Area hanno ritenuto di:

* assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio A++ ("rischio altissimo") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;
* prevedere "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione A++, A+, A.

### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Le misure possono essere *"generali*" o "*specifiche*".

Le *misure gener*ali intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;

le *misure specifiche* agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l’incidenza su problemi specifici.

L’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il “cuore” del PTPCT.

### Individuazione delle misureLa prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, l’amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

Il PNA suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "***generali***" che come "***specifiche***":

* controllo;
* trasparenza;
* definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
* regolamentazione;
* semplificazione;
* formazione;
* sensibilizzazione e partecipazione;
* rotazione;
* segnalazione e protezione;
* disciplina del conflitto di interessi;
* regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

In questa fase, il RPCT ed i Responsabili di Area hanno individuato misure generali e misure specifiche, in particolare per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio A++.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegate denominate "***Individuazione e programmazione delle misure***" (**Allegato C**).

Le misure sono elencate e descritte nella **colonna E** delle suddette schede.

Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del "*miglior rapporto costo/efficacia*".

### Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell’amministrazione.

La programmazione delle misure consente di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell’organizzazione e non diventi fine a se stessa.

In questa fase, il RPCT ed i Responsabili di Area, dopo aver individuato misure generali e misure specifiche (elencate e descritte nelle schede allegate denominate "Individuazione e programmazione delle misure" - Allegato C), ha provveduto alla programmazione temporale delle medesime, fissando le modalità di attuazione. Il tutto è descritto per ciascun oggetto di analisi nella **colonna F** ("*Programmazione delle misure*") delle suddette schede alle quali si rinvia.

## **FORMAZIONE in TEMA di ANTICORRUZIONE**

* 1. **FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E PROGRAMMA ANNUALE DELLA FORMAZIONE**

L’articolo 7-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 che imponeva a tutte le P.A. la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013, n.70.

L’articolo 8 del medesimo DPR n. 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un *Piano triennale di formazione del personale* in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. Tali Piani sono trasmessi al DFP, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione che redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato, entro il 30 giugno, le proprie esigenze formative.

Si rammenta che l’Ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’articolo 6 comma 13 del D.L. n. 78/2010 (50% della spesa 2009), ferma restando l’interpretazione resa dalla Corte costituzionale, sentenza 182/2011, in merito alla portata dei limiti di cui all’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 per gli enti locali, per la quale i suddetti limiti di spesa sono da considerarsi complessivamente e non singolarmente.

E’ da richiamare anche il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale dell’Emilia Romagna, deliberazione

n. 276/2013/PAR del 20/11/2013 che, dal suo canto pone l’accento sull’imprescindibilità della formazione in argomento la quale, in quanto obbligatoria essendo imposta dalla legge, non è soggetta ai vincoli del citato art. 6 comma 13 D.L. n. 78/2010 citato.

La formazione è strutturata su due livelli:

* **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
* **livello specifico**, rivolto al responsabile della prevenzione, ai componenti degli organismi di controllo e ai responsabili di posizione organizzativa e di servizio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Si segnala che presso questo Comune sono stati programmati e resi disponibili dei percorsi di formazione, strutturati su lezione frontale, destinati ai Responsabili di Area e a tutto il personale. La soluzione formativa utilizzata ha permesso di seguire un corso di formazione a carattere più generale sulle problematiche dell’anticorruzione, senza tralasciare le specificità che caratterizzano il lavoro dei singoli dipendenti e tenendo conto delle diverse casistiche di esposizione ai rischi di corruzione.

* 1. **INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CUI VIENE EROGATA LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare i Responsabili di Area cui fare formazione dedicata sul tema e, su proposta di questi, i dipendenti da formare.

* 1. **INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE EROGANO LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare i soggetti incaricati della formazione.

* 1. **INDICAZIONE DEI CONTENUTI DELLA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti della formazione. Qualora pervenissero proposte da parte dei Responsabili di Area, esse saranno opportunamente valutate.

* 1. **INDICAZIONE DI CANALI E STRUMENTI DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE**

I consueti canali di formazione ai quali si può aggiungere formazione *on line* in remoto.

* 1. **QUANTIFICAZIONE DI ORE/GIORNATE DEDICATE ALLA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE**

Non meno di due ore annue per ciascun dipendente individuato al punto 3.2.

## **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”, come approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 marzo 2013, a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”. Il nuovo Codice, in vigore dal 19 giugno 2013, sostituisce quello emanato del Ministero della Funzione Pubblica il 28 novembre 2000. Esso completa la normativa anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni prevista dalla L. 190/2012, sulla base delle indicazioni fornite dall’OCSE in tema di integrità ed etica pubblica, definendo in 17 articoli i comportamenti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali dovranno rispettare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. Il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici si amplia: i destinatari della materia non sono più soltanto i dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, ovvero i dipendenti a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione con gli organi politici, ma anche, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Le disposizioni specificano le norme di condotta dei dipendenti da quelle dei dirigenti.

La violazione delle disposizioni del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento.

Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di Comportamento Comunale adottato con DGC n. 12 del 29 gennaio 2015, come stabilito dal comma 44 dell’art. 1 della L. 190/2012.

Come già anticipato, è intenzione dell’Ente aggiornare il Codice di Comportamento al fine adeguarlo ai contenuti della deliberazione ANAC n.177/2020.

## **MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE, COMUNI A TUTTI GLI UFFICI**.

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. n. 190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:

1. nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di:

* rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
* rispettare il divieto di aggravio del procedimento;

*-* distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dell’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti, l’istruttore proponente ed il Responsabile di Area;

1. nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità;
2. nella redazione degli atti, attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;
3. nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o allegare all’istanza;
4. nel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;
5. nell’attività contrattuale:

* rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;
* ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale;
* privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e in ogni caso darvi corso ove la legge lo prescriva;
* assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia;
* assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
* assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
* verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
* validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
* acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;

1. nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
2. nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente, operare mediante l’utilizzo di procedure selettive e trasparenti;
3. nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all’atto

dell’insediamento, la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;

1. nell’attuazione dei procedimenti amministrativi, favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati all’emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e l’accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni, ecc. e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell’ente.

## **9. ALTRE INIZIATIVE**

* 1. **INDICAZIONE DEI CRITERI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE**

**ROTAZIONE ORDINARIA**

L’Ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I - quater), del decreto legislativo n. 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

La dotazione organica dell’Ente è però limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della rotazione tra i Responsabili di posizione organizzativa, non esistendo figure professionali perfettamente fungibili all’interno dell’Ente. Detta rotazione, pertanto, se applicata potrebbe causare inefficienza ed inefficacia dell’azione amministrativa, al punto da precludere, in alcuni casi, la possibilità di erogare i servizi ai cittadini. Per tale ragione, in linea con quanto già previsto nei precedenti Piani ed anche con quanto previsto nella Legge Stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) al comma 221 che, in un’ottica di garanzia di una maggiore flessibilità e corretto funzionamento degli uffici, ha stabilito il superamento dell’obbligo di rotazione degli incarichi dirigenziali previsto dalla legge n. 190/2012, laddove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con tale misura, non si ritiene di applicare detta misura organizzativa.

In ogni caso l’amministrazione, in linea con quanto stabilito a pagina 29 del PNA 2016, attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, assegnazioni di personale tra i vari settori dell’Ente, rotazione sui singoli servizi, ecc.) per assicurare l’attuazione della misura.

**ROTAZIONE STRAORDINARIA**

L’istituto della rotazione “straordinaria” è previsto dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione “del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”. È importante chiarire che detta misura di prevenzione, che va disciplinata nel PTPCT o attraverso autonomo regolamento, non si associa in alcun modo alla rotazione “ordinaria”. L’ANAC con la deliberazione

n. 215/2019 ha provveduto a fornire indicazioni in ordine a:

* reati presupposto per l’applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall’art. 7 della Legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale;
* momento del procedimento penale in cui l’Amministrazione deve adottare il provvedimento motivato di eventuale applicazione della misura, individuato nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.. Ciò in quanto è proprio con quell’atto che inizia un procedimento penale.

La misura del presente Piano consiste nell’adozione entro il 2022 di uno specifico regolamento per disciplinare la materia.

* 1. **INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RICORSO ALL'ARBITRATO.**

Già in attuazione dei precedenti Piani di prevenzione della corruzione e in vigenza del D.Lvo 163/2006, è stata assunta la determinazione di escludere la previsione del ricorso all’arbitrato nei contratti da stipularsi dell’ente. Si intende confermare per i contratti futuri dell’Ente l’esclusione del ricorso a detta clausola.

* 1. **ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI DECRETO PER DISCIPLINARE GLI INCARICHI E LE ATTIVITÀ NON CONSENTITE AI PUBBLICI DIPENDENTI**

L’articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che *con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.*

L’Ente intende implementare le iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse. Assume rilievo al riguardo anche un conflitto di interesse meramente potenziale come chiarito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con provvedimento AG11/2015/AC del 25/02/2015. A tal fine si prevede l’introduzione della seguente misura di contrasto alla corruzione: il dipendente in ciascun procedimento deve attestare, nel contesto del provvedimento adottato, la insussistenza di conflitto d’interessi, in caso contrario deve astenersi.

* 1. **ELABORAZIONE DI DIRETTIVE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, CON LA DEFINIZIONE DELLE CAUSE OSTATIVE AL CONFERIMENTO E VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarico, all’atto del conferimento degli incarichi di Responsabile di Area. Le condizioni ostative sono quelle previste dal D.Lgs n. 39/2013, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione (art. 20 D.lgs. n. 39 del 2013).

Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione si astiene dal conferire l’incarico e provvede a conferire lo stesso ad altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 D. Lgs n. 39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

* negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
* i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico.

L’ Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi.

Il controllo deve essere effettuato:

* all’atto del conferimento dell’incarico;
* annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

* negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
* i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto.
  1. **DEFINIZIONE DI MODALITÀ PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO**

La legge n. 190/2012 ha integrato l’articolo 53, del decreto legislativo n. 165/2001, con un nuovo comma, 16-ter, per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "*convenienza*" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che *I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni* (…) *non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*

Ai fini dell’applicazione della citata norma devono rispettarsi le seguenti direttive:

1. nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;
2. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. verrà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
4. si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.
5. ogni contraente e appaltatore dell’ente, ai sensi del DPR 445/2000, all’atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.
   1. **ELABORAZIONE DI DIRETTIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI**

L’articolo 35-*bis* del D. Lgs n. 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede:

1. *Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*
   1. *non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
   2. *non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
   3. *non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

Ogni commissario e/o responsabile, pertanto, all’atto della designazione, sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR n. 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L’Ente verifica la veridicità delle suddette dichiarazioni.

Si prevede, anche a riguardo, un’attività di autoregolazione, da esercitare tramite direttive nei confronti del personale che, nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, può essere chiamato a costituire commissioni a vario titolo.

* 1. **ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL *WHISTLEBLOWER* (SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI)**

L’art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012 ha introdotto, per la prima volta, nell’ordinamento nazionale una disciplina che introduce una misura di tutela finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito: trattasi dell’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, rubricato “*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*” (c.d. *whistleblower*).

Successivamente, il 30 novembre 2017, il Parlamento italiano ha approvato la legge n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, con la quale è stato interamente riformulato il richiamato art. 54 bis. Per l’effetto, il citato articolo oggi così testualmente recita:

<<*Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. 3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave*».

In attesa della definitiva attuazione della L. n. 179/2017, il Comune di Sant’Andrea di Conza assicura la piena funzionalità delle prescrizioni contenute nell'articolo 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 come di seguito meglio illustrato.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale).

In relazione a tale istituto, l’A.N.A.C., con l’intento di promuovere l’applicazione di adeguati sistemi di whistleblowing presso tutte le pubbliche amministrazioni, ha dettato, con la Determinazione n. 6 del 28 Aprile 2015, alcune linee guida individuando criteri idonei per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, proponendosi, al contempo di svolgere un ruolo guida nell’individuazione dei migliori sistemi di gestione delle segnalazioni.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata. La segnalazione può essere presentata a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “*riservata/personale*”.

La segnalazione deve avere come oggetto: “*Segnalazione di cui all’articolo 54 bis del D.Lgs n. 165/2001*”.

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente.

E’ possibile reperire strumenti di approfondimento sul sito dell’ANAC al seguente link:

[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/\_consultazioni?id=bae](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=bae26f680a7780426eb36b3f6b56cc41) [26f680a7780426eb36b3f6b56cc41](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=bae26f680a7780426eb36b3f6b56cc41)

* 1. **PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER GLI AFFIDAMENTI**

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta, quindi, di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012, l’AVCP precisa che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".*

Al fine di dare attuazione a tale misura, con *deliberazione n. 54 del 20.12.2016*, la *Giunta comunale* ha approvato uno schema di patto di legalità, composto da sette articoli e pubblicato nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, da imporre in sede di gara ai concorrenti secondo le modalità stabilite nella predetta deliberazione. Pertanto, l’attuazione della misura risulta essere già in corso e va proseguita.

* 1. **CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Con deliberazione consiliare n. 3 dell’11/02/2013 è stato approvato il “*Regolamento sui controlli interni*” del Comune di Sant’Andrea di Conza. Tra i controlli dallo stesso previsti, è contemplato il controllo successivo di regolarità amministrativa, esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili di Area/posizione organizzativa, sui provvedimenti concessori e autorizzatori, sui contratti, sulle convenzioni e sugli altri atti amministrativi non rientranti nelle fattispecie indicate. Il controllo è effettuato dal Segretario comunale, il quale, assistito dal personale comunale, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. In particolare, il Segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza semestrale. In particolare, sono sottoposti a verifica il 5% delle determinazioni assunte da ciascun settore in seguito a verbale di sorteggio da redigersi alla presenza di due testimoni dipendenti del Comune.

I controlli suddetti devono essere integrati con la verifica, per i medesimi provvedimenti, delle pubblicazioni prescritte sul sito istituzionale, alla sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Le risultanze dei controlli a campione sono comunicate, oltre che ai Responsabili interessati, al Consiglio comunale, all’Organo di revisione e al Nucleo di valutazione. Viene, quindi, predisposta una relazione finale, che oltre a sintetizzare le problematiche emerse nell’esercizio della funzione di controllo, formula indicazioni comportamentali con lo scopo sia di uniformare i comportamenti del personale interessato, sia di renderlo quanto più compatibile con i principi che governano il Piano di prevenzione della corruzione.

* 1. **REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI**

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Questa amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, provvederà, alla verifica con accertamenti a campione, del rispetto dei tempi dei provvedimenti gestiti, da parte dei responsabili di Area, dei diversi procedimenti amministrativi.

Per l’esercizio 2022, l’attuazione del sistema di monitoraggio interesserà i medesimi atti già sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e seguendo le stesse modalità.

* 1. **REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L’AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CHE CON ESSA STIPULANO CONTRATTI E INDICAZIONE DELLE ULTERIORI INIZIATIVE NELL’AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI.**

In merito ai rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell’espletamento dei propri compiti d’ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all’interesse dell’ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi. Questa amministrazione trasmette, altresì, i dati sui contratti pubblici all’Autorità per la vigilanza avendo provveduto alla nomina del RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) con **decreto sindacale n. 2 del 13.01.2020** al contempo pubblicando gli stessi nell’apposita sezione “*Amministrazione Trasparente*” sul sito web istituzionale dell’Ente.

* 1. **INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE**

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall’articolo 12 della legge n. 241/1990.

Detto regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 20.12.2018.

La veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di requisiti necessari a fini di assegnazione di contributi, benefici economici, agevolazioni di qualunque genere, ovvero inserimenti in graduatorie, salvo che l’accertamento dei requisiti non sia previsto prima dell’assegnazione del beneficio, deve essere accertata attraverso un controllo a campione di quanto dichiarato, determinato dal Responsabile cui afferisce la struttura organizzativa competente per materia.

Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “A*mministrazione trasparente*”.

* 1. **INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DI CONCORSI E SELEZIONE DEL PERSONALE**

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 165/2001 e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “A*mministrazione trasparente*”.

Al fine di disciplinare le modalità di assunzione, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali presso il Comune di **Teora**, in attuazione e nel rispetto dei principi fissati nell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., e negli artt. 89, 91 e 92 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si è provveduto con deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 19.1.2021 all’approvazione del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “A*mministrazione trasparente*”.

* 1. **INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE/ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PTPCT, CON INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI, DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI INFORMATIVA**

Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPCT è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ai fini del monitoraggio, i responsabili collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione annuale che espone il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano di prevenzione della corruzione. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione.

* 1. **AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE**

In conformità al PNA, l’ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione del presente piano e delle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l’amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

E’, infine, reputato utile richiamare l’attenzione delle scuole locali sensibilizzando le stesse a che organizzino momenti formativi per gli studenti sui temi della legalità e della prevenzione della corruzione.

**Parte III**

# TRASPARENZA

* + 1. **10. La trasparenza come condizione di garanzia delle libertà e dei diritti.**

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto ciò che è trasparente è sotto il controllo diffuso degli operatori e dell’utenza.

La misura si realizza, in primo luogo, con la pubblicazione, sul sito istituzionale, dei dati richiesti dalla normativa.

Gli obblighi di pubblicazione e trasparenza sono previsti in numerose norme: si richiama innanzitutto quanto previsto dal D.Lvo 14/03/2013 n. 33 come modificato, da ultimo, dal D.Lvo 25/05/2016 n. 97 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” cosidetto Freedom of Information Act.

L’art. 1 dello stesso definisce la trasparenza “*come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*”.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Per effetto del nuovo Piano nazionale di prevenzione della corruzione, adottato dall’ANAC con la determinazione n. 831 del 3/08/2016, non deve più procedersi alla redazione di un Programma per la trasparenza e dell’integrità, in quanto i contenuti dello stesso confluiscono nel PTPCT. In verità, già nella redazione del PTPC 2016/2018 si era provveduto ad inserire il Programma per la trasparenza e l’integrità all’interno del Piano medesimo, quale sua sezione. Con il presente aggiornamento, si assumono, pertanto, a riferimento il detto nuovo PNA, le innovazioni recate dal D.Lvo 97/2016 e le specifiche Linee guida approvate dall’ANAC con deliberazioni n. 1309 e n. 1310 del 28/12/2016, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione 2017, approvato con Delibera dell’Autorità n. 1208 del 22 novembre 2017.

Detto Decreto modifica, in maniera sostanziale, oltre la Legge 190/2012 (legge anticorruzione) il D.Lvo 33/ 2013 (Decreto trasparenza), come innanzi anticipato, finendo per determinare un “superamento” del diritto

di accesso come siamo stati abituati a conoscerlo, in favore di una conoscenza generalizzata degli atti della Pubblica Amministrazione.

Il diritto di accesso tradizionale, infatti, permetteva ai cittadini e alle imprese di conoscere gli atti pubblici, rispetto ai quali essi avevano un interesse diretto, concreto e attuale. Detto diritto di accesso era, quindi, affiancato e completato dal diritto di accesso civico, che riguardava i documenti, i dati e le informazioni rispetto ai quali la Normativa prevedeva e prevede un obbligo di pubblicazione nella sezione del Sito comunale “*Amministrazione trasparente*”. Con il *Freedom of information act*, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, è introdotto il diritto ulteriore di tutti i cittadini, di accedere oltre ai dati obbligatori, oggetto di pubblicazione, ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione. In altre parole, l’esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e l’istanza di accesso, indicante i dati, le informazioni e/o i documenti richiesti, rimessa al soggetto competente, produce il rilascio degli atti e dei documenti, in formato elettronico o cartaceo, in forma gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. E’ in ogni caso prevista la tutela dei controinteressati.

# 10.1 Obiettivi di trasparenza

La trasparenza è sicuramente la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012. Si intendono, pertanto, realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti degli

operatori verso:

1. elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
2. lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. Nell’intenzione del legislatore e dell’ANAC, gli obiettivi di trasparenza sostanziale devono essere assunti a riferimento in collegamento con gli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale adottati dall’Ente.

Anche nel corso del 2022 si continuerà a prestare particolare attenzione all’attività formativa sul *Freedom of Information Act* sia per l’aspetto che riguarda la nuova disciplina della trasparenza che per il nuovo istituto dell’accesso generalizzato.

10.3 **Le iniziative di comunicazione della trasparenza**

**Sito web istituzionale e la sezione “Amministrazione Trasparente”.**

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la Pubblica Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune ha realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità.

Sul sito istituzionale vanno inseriti tutti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente,

ed in particolare dal D.L.vo 33/2013 citato. Sono, altresì, presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dal Comune e per informarlo su iniziative, attività, manifestazioni e ulteriori.

In ragione di ciò, il Comune di Sant’Andrea di Conza (Av) promuove l’utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini, quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei loro diritti civili e politici.

Quanto innanzi si verifica attraverso la sezione “*Amministrazione trasparente*” realizzata secondo le indicazioni formulate dal legislatore, sezione che, pertanto, si presenta come un altro mini-sito dell’ente. Detta sezione del sito dovrà riportare tutte le informazioni indicate nell’Allegato C del presente documento. La detta sezione è, inoltre, completata con sezioni ulteriori per le informazioni non obbligatorie.

Per l’usabilità dei dati, i Responsabili di Area dell’Ente devono curare la qualità della pubblicazione, affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. In particolare i dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.

I cittadini e le associazioni, inoltre, troveranno sul sito, con progressivo aggiornamento, la modulistica necessaria per espletare le pratiche presso gli uffici comunali.

### 10.4 La “Bussola della Trasparenza” e la qualità del sito

La Bussola della Trasparenza [(w](http://www.magellanopa.it/bussola))w[w.magellanopa.it/bussola)](http://www.magellanopa.it/bussola)) è uno strumento operativo ideato dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo della “Bussola” è quello di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni online e dei servizi digitali.

La Bussola della Trasparenza consente di:

1. verificare i siti web istituzionali (utilizzando la funzionalità “verifica sito web”);
2. analizzare i risultati della verifica (controllando le eventuali faccine rosse e i suggerimenti elencati);
3. intraprendere le correzioni necessarie:
   1. azioni tecniche (adeguare il codice, la nomenclatura e i contenuti nella home page);
   2. azioni organizzative/redazionali (coinvolgere gli eventuali altri responsabili, per la realizzazione delle sezioni e dei contenuti mancanti e necessari per legge).

Dopo aver effettuato i cambiamenti, è possibile verificare nuovamente il sito web, riprendendo, se necessario, il ciclo di miglioramento continuo.

Lo strumento è pubblico e accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui siti web delle pubbliche amministrazioni e inviare segnalazioni.

La funzionalità “*verifica il sito in tempo reale*” consente di effettuare un’analisi lanciando, all’istante, l’algoritmo di monitoraggio sul sito web della PA, che analizza i vari siti web e permette di verificare la risposta con i contenuti minimi dell’allegato A del D.L.vo 33/2013.

Il processo di verifica, che viene automaticamente avviato a intervalli di tempo regolari, scansiona ciascun sito e accerta che siano soddisfatti gli indicatori per ciascun contenuto minimo e determina una classificazione dei siti.

Per il sito del Comune di Sant’Andrea di Conza, gli esiti della verifica, all’ultima rilevazione, hanno fatto constatare, il raggiungimento di n. 80 obiettivi su 80, pari al 100 %.

### Albo Pretorio online

La legge 18/07/2009 n. 69 riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L’art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che “*A far data dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*”.

Il Comune di Sant’Andrea di Conza (Av) ha adempiuto all’attivazione dell’Albo pretorio online: l’albo è infatti esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come disposto da ANAC, per gli atti soggetti alla pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali

atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla legge, rimane anche l’obbligo di pubblicazione su altre sezioni del sito istituzionale nonché nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito” ora assorbita nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

### 10.6 La Posta Elettronica Certificata

L’Ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web comunale, nella home page, sono riportate gli indirizzi PEC istituzionali pubblici dell’ente. Nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono indicati gli indirizzi di posta ordinaria e di PEC di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, etc..).

### 10.7 Ascolto degli stakeholders

L’ascolto suddetto è descritto nel “Processo di adozione del PTPCT”, parte II, paragrafo 1.5 del presente Piano.

Tanto ha lo scopo di garantire un momento di ascolto e di interscambio di informazioni utili soprattutto per

migliorare la comunicazione tra Amministrazione e cittadini e favorire una gestione amministrativa partecipata.

Nella homepage, peraltro, è riportato l’indirizzo di pec istituzionale che può essere liberamente utilizzato per comunicare con l’Ente.

# Sezione Amministrazione trasparente

### 11.1 L’organizzazione della sezione Amministrazione trasparente

La tabella allegata al D.Lvo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle PA.

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella tabella 1 del decreto 33/2013 e delle “linee guida” fornite dall’Autorità in particolare con la deliberazione 50/2013. L’ANAC è intervenuta a riguardo con nuove Linee guida, resesi necessarie a seguito dell’emanazione del D.Lvo 97/2016 e approvate con deliberazione n. 1310 del 28/12/2016, le quali recano in allegato, l’elenco degli obblighi di pubblicazione, quale aggiornamento dell’allegato alla delibera 50/2013. La tabella recepisce le modifiche introdotte dal D.Lvo 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web “Amministrazione trasparente”. L’allegato alle citate Linee guida costituisce l’allegato “D” al presente PTPCT.

Le schede sono suddivise in sei colonne, i cui dati sono i seguenti: Colonna A = Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macro famiglie); Colonna B = Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologia di dati); Colonna C = Riferimento normativo;

Colonna D = Denominazione del singolo obbligo; Colonna E = Contenuti dell’obbligo;

Colonna F = Aggiornamento. Posto che l’aggiornamento dei dati deve essere sempre “tempestivo”, sono previste scadenze temporali diverse per l’aggiornamento di diverse tipologie di documenti secondo quanto indicato nella medesima colonna F.

L’aggiornamento di taluni dati, informazioni e documenti deve avvenire in modo “tempestivo” secondo il D.Lvo 33/2013. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Al fine, pertanto, di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro giorni quindici dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

### 11.2 Organizzazione del lavoro

L’articolo 43 comma 3 del D.Lvo 33/2013 prevede che “*i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*”.

Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lvo 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Piano attraverso il “regolare flusso delle informazioni”, si specifica quanto segue:

### Ufficio preposto alla gestione del sito

L’ufficio preposto alla gestione del sito web è collocato nel Settore Amministrativo, chiamato ad assolvere materialmente agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale e a raccogliere i flussi documentali rimessi dai Responsabili di Area, Servizio e Procedimento, con eccezione per gli atti per i quali i responsabili assolvono direttamente a riguardo.

### Uffici depositari delle informazioni

Gli uffici depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare corrispondono a quelli ricoperti dai Responsabili di Area, Servizio e Procedimento. Gli stessi trasmettono, anche per posta elettronica, i dati, le informazioni ed i documenti previsti nella Colonna F all’Ufficio preposto alla gestione del sito il quale provvede alla pubblicazione entro giorni otto giorni dalla ricezione.

### Il Responsabile per la trasparenza

Assunta a riferimento la detta organizzazione, il Responsabile per la trasparenza, sovraintende e verifica:

1. il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all’ufficio preposto alla gestione del sito;
2. la tempestiva pubblicazione da parte dell’ufficio preposto alla gestione del sito;
3. che sia assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

### Sistema di monitoraggio interno della trasparenza

Il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal D.Lvo 33/2013 e dal presente Piano, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall’articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL, anche in virtù di quanto stabilito dal Regolamento sui controlli interni approvato dall’organo consiliare con deliberazione n. 2 del 19/1/2013 e successive integrazioni.

Il Nucleo di Valutazione, dal suo canto, esercita un’attività di impulso per i relativi adempimenti e verifica altresì l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità. Detto organismo, svolgendo la valutazione della performance, utilizza informazioni e dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza anche per valutare la performance - organizzativa e individuale - del Responsabile per la trasparenza e dei Responsabili della trasmissione dei dati.

### Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”

L’ente applica i contenuti del D.L. vo 33/2013 garantendo conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall’ANAC con la deliberazione 50/2013 e successive.

Le limitate risorse dell’ente non consentono l’attivazione di strumenti di rilevazione circa “l’effettivo utilizzo dei dati” pubblicati, rilevazione di dubbia utilità per l’ente, tenuto in ogni caso a pubblicare i documenti previsti dalla legge.